

Assemblea ordinaria ottobre 2021

REGOLAMENTO INTERNO

TITOLO I NORME GENERALI

Articolo 1 (Applicazione)

1. Il presente Regolamento, previsto dall'art. 27 dello Statuto conformemente all'art. 2521 codice civile, regola i rapporti tra "Confidimprese FVG", nel prosieguo "CONFIDI", ed i soci e gli aspiranti soci e disciplina l'attività degli organi sociali.
2. I rapporti con i non soci saranno disciplinati dai contratti stipulati per l'erogazione dei servizi prestati da CONFIDI.

Articolo 2 (Libro dei soci)

1. Il Libro dei soci è unico e unitario. La qualità di socio è provata dall'iscrizione nel relativo Libro dei soci.
2. Ai fini dello svolgimento delle assemblee separate di cui all'art. 29 dello Statuto i soci sono attribuiti in base alla ubicazione della sede legale ovvero dell'unità operativa.

Articolo 3 (Istanze dei soci)

1. Tutte le istanze dei soci o aspiranti soci devono essere redatte in conformità alle procedure e modulistica tempo per tempo vigenti. Esse devono essere corredate di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. Il documento di riconoscimento non deve essere ripresentato qualora il CONFIDI sia già in possesso di documento valido ed aggiornato.

Articolo 4 (Doveri dei soci)

1. Il socio è tenuto ad osservare lo Statuto, il presente Regolamento interno, gli eventuali regolamenti specifici e le deliberazioni sociali.

2. Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione utile per l'aggiornamento del Libro dei soci. Il socio è tenuto inoltre a comunicare le eventuali cause di decadenza; in difetto, il CONFIDI è sollevato da ogni responsabilità in conseguenza alla non tempestiva rilevazione di una causa di decadenza.

Articolo 5

(Scopo mutualistico)

1. Il CONFIDI svolge la propria attività secondo il principio della mutualità prevalente, senza fini di lucro, in forma associata dell'impresa, prefiggendosi di tutelare, assistere e favorire le imprese socie nelle loro attività economiche fornendo garanzia mutualistica per l'acquisizione di finanziamenti e linee di credito e leasing nonché assistenza tecnica e finanziaria atte ad ampliarne le capacità di mercato o consolidarne la struttura.

2. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio della parità di trattamento nei confronti dei soci.

3. Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole dello svolgimento dell'attività. Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati nel rispetto delle procedure previste dall'art. 2521 C.C.

4. Il CONFIDI è tenuto ad iscriversi nell'apposito Albo nel rispetto delle procedure previste dall'art. 2512 secondo comma C.C.

5. Per il conseguimento dello scopo mutualistico, il CONFIDI svolge la propria attività uniformandosi al principio legislativo secondo il quale i ricavi delle prestazioni dei servizi effettuati ai propri soci devono essere prevalenti a norma di legge rispetto a quelli relativi a prestazioni effettuate a non soci. Pertanto gli amministratori ed i sindaci dovranno, ai sensi dell'art. 2513 primo comma C.C., documentare la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente la sussistenza dell'anzidetto parametro.

6. Gli scopi e l'oggetto sociale della cooperativa vengono inoltre perseguiti nel rispetto delle previsioni del D. Lgs. 08.06.2001 n. 231 e dei principi del Codice Etico adottato dalla società.

7. Ogni violazione della normativa vigente, del Codice Etico o del modello organizzativo per la prevenzione dei reati posta in essere da parte di componenti gli Organi sociali, della Direzione, dei Dipendenti, Collaboratori, Consulenti esterni, Soci, fornitori, partners e terzi, tale da comportare il rischio di commissione di un reato previsto dal D. Lgs. 08.06.2001 n. 231 determina l'applicazione di una sanzione a carico del responsabile in base a quanto previsto dal Modello Organizzativo 231/2001 e dal relativo Codice disciplinare.

TITOLO II

RAPPORTO SOCIALE

CAPO I

(Ammissione)

Articolo 6

(Requisiti per l'ammissione)

1. Possono essere soci di CONFIDI le micro, piccole e medie imprese, riconosciute tali dalla normativa comunitaria, siano esse in forma individuale o societaria, anche cooperativa, iscritte a qualsiasi titolo nei registri delle imprese, nonché i consorzi e le società consortili e cooperative intercorrenti tra le medesime imprese, purché iscritte negli stessi registri. Possono partecipare anche imprese di maggiori dimensioni nei limiti della normativa tempo per tempo vigente. Possono essere altresì soci i liberi professionisti esercenti l'attività in forma individuale o associata, anche societaria, residenti in Friuli Venezia Giulia, nei limiti eventualmente stabiliti dalla Banca d'Italia.

2. In base a quanto disposto dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 in materia di patrimonializzazione dei confidi, possono partecipare al capitale sociale del Confidi le imprese non finanziarie di grandi dimensioni e gli enti pubblici e privati, purché le micro, piccole, medie imprese e i liberi professionisti dispongano di almeno la metà più uno dei voti esercitabili nell'assemblea.

Articolo 7

(Inammissibilità)

1. Non possono essere soci le imprese che abbiano in corso procedure concorsuali liquidatorie o che abbiano, in proprio o tramite altro soggetto giuridico, di cui facciano od abbiano fatto parte, pendenze economiche con il CONFIDI o gli abbiano causato perdite non risarcite: il tutto salva diversa deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti.

2. Ulteriori requisiti di inammissibilità sono disciplinati al capo VII – casistica protesti.

3. Il Consiglio di Amministrazione, di seguito "CDA", ha facoltà di ammettere a socio l'impresa socio e/o i relativi esponenti aziendali nei cui confronti sia stata deliberata l'esclusione dal CONFIDI quando la causa di esclusione sia stata obblata.

Articolo 8

(Istanza di ammissione)

La domanda di ammissione dovrà:

- a) riportare tutti i dati richiesti;

- b) contenere la dichiarazione di conoscere ed accettare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni sociali;
- c) contenere la dichiarazione di insussistenza delle condizioni di inammissibilità di cui all'articolo 7;
- d) indicare il numero delle azioni che l'aspirante socio intende sottoscrivere; l'aspirante socio deve inoltre impegnarsi al pagamento dell'eventuale sovrapprezzo nonché dell'eventuale contributo spese di ammissione o equivalente. Intervenuta l'adesione, l'eventuale sovrapprezzo e l'eventuale contributo spese ammissione non sono in alcun caso rimborsabili;
- e) contenere il consenso al trattamento dei dati personali, conformemente alle norme in materia in vigore.

Articolo 9

(Procedura di ammissione)

1. La domanda di ammissione deve essere presentata o spedita alla Area territoriale di competenza.
2. Il CDA, prima di deliberare sulla domanda di ammissione, potrà richiedere ogni altro documento integrativo.
3. La domanda è istruita dall'Area di competenza ed inoltrata, corredata di eventuali osservazioni, alla Direzione generale in tempo utile per la predisposizione degli elenchi per il CDA, che delibererà nella prima riunione utile.
4. La medesima procedura indicata negli articoli e commi precedenti deve essere seguita anche nel caso di trasferimento delle azioni.

Articolo 10

(Diritti dei soci)

1. Il socio può presenziare alle assemblee ordinarie e straordinarie dei soci, ma non può esercitare il diritto di voto, né può essere delegato dall'assemblea separata all'assemblea generale, prima che siano trascorsi 90 giorni dalla data di iscrizione nel libro dei soci o se in mora con il versamento del capitale sottoscritto.
2. Il socio può inoltre esercitare i diritti disciplinati dall'art. 9 dello Statuto.

Articolo 11

(Rigetto domanda ammissione)

1. L'ammissione può essere negata qualora:
 - a. il richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6;
 - b. ricorrano le cause di inammissibilità previste dall'art. 7;

- c. sia espressa valutazione negativa in merito all'oblazione di cause di pregressa esclusione di cui all'art. 7.
2. Il CDA deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati con lettera raccomandata AR o posta elettronica certificata.
3. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni, chiedere con raccomandata AR o posta elettronica certificata che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.
4. Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.
5. La medesima procedura indicata nei commi precedenti deve essere seguita anche nel caso di trasferimento delle azioni.

Articolo 12

(Sottoscrizione e versamento dell'azione)

1. Il socio deve versare la quota di adesione, comprensiva dell'azione/i e della quota a rimborso spese istruttoria, contestualmente alla consegna della domanda di ammissione.
2. Il CDA ha facoltà di accogliere le domande di ammissione in assenza del versamento della quota di ammissione. In tal caso, il socio ha 30 giorni di tempo per procedere al versamento. Qualora il versamento non fosse intervenuto alla scadenza dei 30 giorni, il socio è automaticamente costituito in mora ed il CDA ha facoltà di escluderlo con le modalità descritte al successivo art.14.

CAPO II

RECESSO

Articolo 13

(Istanza di recesso)

1. Il recesso del socio è ammesso esclusivamente per le cause riconosciute come inderogabili per legge.
2. Ai sensi dell'art. 2437 C.C. hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:
 - a. la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
 - b. la trasformazione della società;
 - c. il trasferimento della sede sociale all'estero;
 - d. la revoca dello stato di liquidazione;



Confidimprese FVG

Cooperativa di Garanzia

- e. l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto;
 - f. la modifica dei criteri di determinazione del valore della partecipazione in caso di recesso;
 - g. le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.
3. E' precluso il recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni inerenti:
- a. la proroga della durata del Confidi di cui all'art. 2 dello Statuto;
 - b. l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
4. Il recesso non può essere parziale e va esercitato nei modi previsti dall'art. 2532 C.C.
5. E' precluso il recesso al socio che abbia in essere operazioni garantite dal CONFIDI.
6. La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata al CONFIDI. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.
7. Il recesso, sia per quanto attiene il rapporto sociale che quello mutualistico, ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
8. Se non sussistono i presupposti di recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale di Udine.

CAPO III ESCLUSIONE

Articolo 14 (Esclusione)

1. L'esclusione può essere deliberata dal CDA, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:
- che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione al CONFIDI;
 - che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dei competenti organi o dal rapporto mutualistico;
 - che abbia in corso procedure concorsuali liquidatorie o che abbia, in proprio o tramite altro soggetto giuridico di cui faccia od abbia fatto parte, pendenze economiche con il CONFIDI o gli abbia causato perdite non risarcite; il tutto salvo diversa deliberazione assunta dal C.d.A. con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti;
 - che, previa intimazione scritta degli amministratori con termine di almeno trenta giorni, non effettui il versamento delle quota di adesione sottoscritta od i pagamenti di somme dovute al CONFIDI a qualsiasi titolo;

- che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- per chiusura della partita IVA per i liberi professionisti.

2. L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori, comunicata al socio destinatario mediante lettera raccomandata AR o posta elettronica certificata entro 30 giorni ed ha effetto dalla comunicazione di esclusione.

3. Contro la delibera di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale di Udine nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

4. Permane in ogni caso l'obbligo del socio di adempiere alle obbligazioni assunte a qualsiasi titolo nei confronti del Confidi, nonché con gli enti finanziatori, supportate dalle garanzie mutualistiche, anche dopo la cessazione del rapporto sociale fino alla loro definitiva estinzione.

Articolo 15

(Revisione del libro soci)

1. In caso di sussistenza di garanzie in essere prestate a favore del socio che abbia perso i requisiti per l'adesione, il CDA ha facoltà, a sua discrezione, di non procedere all'esclusione fintantoché non sia stata scaricata la garanzia.

Articolo 16

(Liquidazione impresa)

1. In caso di cessazione ovvero di liquidazione dell'impresa, il CONFIDI può concedere garanzia anche a non soci all'esclusivo fine del rientro dell'esposizione in capo all'impresa cessata o in liquidazione.

CAPO IV

MORTE DEL SOCIO - LIQUIDAZIONE E TRASFERIBILITA' DELLA QUOTA

Articolo 17

(Eredi del socio)

1. In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto:

- alla liquidazione dell'azione secondo quanto disposto dall'art. 2535 C.C., salvo quanto disposto dall'articolo 7 dello Statuto, presentando, unitamente alla richiesta di liquidazione, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risulti che essi sono gli aventi diritto alla liquidazione;
- a subentrare in qualità di socio, purché in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 dello Statuto, previa delibera del CDA.

Articolo 18

(Trattamento della liquidazione e trasferibilità della quota)

1. In caso di perdita della qualità di socio, la liquidazione delle azioni avverrà, a favore degli aventi diritto, al valore nominale, ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale ed al netto di eventuali posizioni debitorie ed obbligazioni del socio stesso esistenti, a qualsiasi titolo, nei confronti del CONFIDI.
2. Non sono in ogni caso rimborsabili:
 - a) il sovrapprezzo eventualmente versato;
 - b) le azioni e/o quote parti del loro valore, derivanti dall'imputazione a capitale sociale di riserve o fondi di qualsiasi genere o comunque derivanti da aumenti gratuiti di capitale sociale;
 - c) le azioni attribuite gratuitamente ai soci in sede di aumento del capitale sociale.
3. La domanda di liquidazione della quota o di subentro nella qualità di socio deve essere presentata a cura degli aventi diritto al CDA, che delibererà entro 60 giorni dal ricevimento della stessa.
4. Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si è verificata la perdita della qualità di socio.
5. Le azioni relative ai soci deceduti, receduti od esclusi non rimosse entro il quinquennio dalla data della loro esigibilità, saranno considerate prescritte e verranno incamerate dal CONFIDI con accantonamento a riserva.
6. Le azioni sono nominative e non sono frazionabili; non possono essere sottoposte a pegno o altro vincolo.
7. Le azioni si considerano vincolate soltanto a favore del CONFIDI a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni.

CAPO V

ORGANI SOCIALI

Articolo 19

(Atti di gestione)

1. La gestione del CONFIDI spetta, ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto, esclusivamente agli amministratori i quali provvedono altresì agli atti connessi al profilo organizzativo ed alle politiche di rischio assunte in qualità di intermediario finanziario.

Articolo 20

(Assemblee separate dei soci)

1. L'assemblea generale dei soci dovrà sempre essere preceduta – a pena di nullità della relativa delibera - dalla convocazione e dallo svolgimento delle assemblee provinciali separate previste nell'art. 2540 C.C. e nell'articolo 29 dello Statuto.
2. Le assemblee separate sono previste in relazione alla distribuzione territoriale dei soci nelle province di Pordenone, di Trieste e di Udine; in particolare è prevista un'assemblea separata cui possono partecipare i soli soci la cui impresa ha sede legale nella provincia di Pordenone, una in cui possono partecipare i soli soci la cui impresa ha sede legale nella provincia di Trieste ed un'altra assemblea separata cui possono partecipare i soli soci la cui impresa ha sede legale nella provincia di Udine; i soci la cui impresa ha sede legale in una diversa provincia possono partecipare ed esercitare il diritto di voto, a propria scelta, ad una sola delle assemblee separate.
3. Alle assemblee separate si applicano le norme stabilite per le assemblee in ordine alla convocazione, alla validità della costituzione e delle deliberazioni, fatto salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo.

Articolo 21

(Consiglio di Amministrazione)

1. Il CONFIDI è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto da un numero di membri pari a sette, di cui sei nominati dalle Assemblee separate dei soci nelle misure indicate di seguito, salvo quanto disposto dall'art 41 dello Statuto.
2. I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati dalle rispettive Assemblee separate dai soci la cui impresa ha sede legale nella provincia di Udine nella misura di tre membri, dai soci la cui impresa ha sede legale nella provincia di Pordenone nella misura di due membri e dai soci la cui impresa ha sede legale nella provincia di Trieste nella misura di un membro.
3. L'Assemblea generale nomina un ulteriore amministratore potendo tenere conto dell'eventuale indicazione della Regione Friuli Venezia Giulia.
4. La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori conformemente a quanto previsto dall'art. 2542 C.C.
5. Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente e il Vice-Presidente.
6. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
7. Essi non possono essere eletti per un numero di mandati consecutivi superiori al limite massimo eventualmente inderogabilmente stabilito dalla legge.
8. Non può essere nominato amministratore e, se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai

pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi e coloro che sono dipendenti o sindaci del CONFIDI.

9. Per poter essere nominati consiglieri di amministrazione del CONFIDI, oltre ai requisiti ed ai limiti previsti dalla normativa sulle cooperative e sulle società per azioni e fatta salva ogni diversa disposizione di legge inderogabile in materia, i componenti del Consiglio di amministrazione devono inoltre possedere – e pena di ineleggibilità e/o decadenza – i requisiti previsti dal Testo unico bancario o altra normativa di riferimento tempo per tempo in vigore.

10. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

11. Fatte salve eventuali disposizioni speciali espressamente previste in eventuali percorsi di fusione e nell'articolo 41 dello Statuto, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori nominati dall'Assemblea dei soci, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con delibera approvata dal Collegio sindacale, mediante cooptazione dei membri necessari.

12. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla prima assemblea successiva e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

13. Tuttavia, se per dimissioni o per altre cause anche verificatesi in tempi diversi venisse a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea dei soci, si dovrà considerare decaduto l'intero Consiglio, e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare subito l'Assemblea per nominare il nuovo Consiglio di amministrazione.

14. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

15. Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.

16. Il CDA è convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, sia nelle sede legale che altrove, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli amministratori o dal Collegio sindacale.

17. La convocazione del CDA è fatta a mezzo lettera, fax o posta elettronica non meno di cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in casi di urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore.

Il CDA si riunisce di norma una volta al mese con avviso di convocazione.

18. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza degli amministratori. Non sono ammesse deleghe.

19. Le riunioni totalitarie del CDA, tenute con la presenza dell'intero Collegio sindacale, sono valide anche senza la preventiva convocazione.

20. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi saranno presiedute dal consigliere più anziano di età.

21. E' ammessa la possibilità che la riunione del Consiglio di amministrazione si svolga con partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede ed in particolare:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito ai partecipanti di prender parte alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione.

22. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti presenti.

23. In caso di parità di voti, prevale il voto espresso da chi presiede la seduta.

24. Le votazioni, salvo diversa esplicita richiesta, sono palesi.

25. Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario che ne cura la redazione. Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore o da altro dipendente del CONFIDI.

26. E' necessario il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei componenti del CDA per:

- la cessione o l'acquisto di aziende o di rami d'azienda;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali ed uffici amministrativi o di rappresentanza;
- il conferimento di deleghe;
- l'acquisto o la vendita di beni immobili, la concessione di ipoteche;
- l'esercizio delle attribuzioni di cui al presente art. 21 penultimo comma.

27. Ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto, il CDA, tra le altre cose, determina:

- contributo spese ammissione per i nuovi soci;
- diritti di segreteria;
- commissioni di garanzia ed ogni altro versamento da parte dei soci;
- le modalità di versamento di: azioni, sovrapprezzi;
- plafond di garanzia accordabile ai soci.

28. Il CDA ha facoltà di definire condizioni di accesso ai servizi differenziate per i non soci. Al fine di assicurare il principio della parità di trattamento nei confronti dei soci prevista dall'art. 3 dello Statuto, il CDA potrà inoltre definire particolari categorie di soci cui applicare condizioni specifiche nell'esecuzione dei rapporti mutualistici.

29. Fatte salve tutte le attribuzioni previste dallo Statuto, al CDA compete anche:

- la nomina di un Comitato Esecutivo e del suo presidente;

- la facoltà di delega di parte delle proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo, determinandone il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio;
- la facoltà di delega di parte delle proprie attribuzioni in materia di rilascio delle garanzie al Direttore Generale ed ai Direttori di Area;
- la facoltà di delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più consiglieri delegati, determinando il contenuto, i limiti, le eventuali modalità di esercizio della delega e gli eventuali compensi.

30. Ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria dei soci, sono attribuite anche alla competenza del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2365, secondo comma, C.C., le deliberazioni concernenti gli adeguamenti del presente statuto a disposizioni normative di natura imperativa e cogente. In tal caso, le variazioni intercorse vengono portate a conoscenza dell'Assemblea dei soci nella prima seduta utile.

31. Costituisce giusta causa di revoca dell'amministratore l'assenza non giustificata dalle sedute consiliari per tre volte consecutive.

Articolo 22

(Comitato Esecutivo)

1. Il Comitato Esecutivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a quattro, nominati dal CDA e scelti tra i consiglieri di amministrazione. Il Presidente di tale organo sarà nominato dal CDA. Il Comitato Esecutivo viene convocato dal suo Presidente.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente le mansioni spettano al membro più anziano di età.
3. Il CDA delega parte delle proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
4. Le deliberazioni del Comitato sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.
5. Il Comitato Esecutivo dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
6. Il Comitato si riunisce di norma una volta alla settimana.
7. Le mansioni di segretario sono svolte da un dipendente del CONFIDI.
8. E' ammessa la possibilità che la riunione del Comitato Esecutivo si svolga con partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede ed in particolare:
 - sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito ai partecipanti di prender parte alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione.

Articolo 23

(Collegio dei Sindaci)

1. Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi, di cui eventualmente uno su indicazione della Regione Friuli Venezia Giulia, e due supplenti, eletti dall'assemblea che ne nomina il Presidente.
2. Essi vengono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali e devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge vigente al momento della nomina.
3. I sindaci restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili; scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
4. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal CONFIDI e sul suo concreto funzionamento.
5. La revisione legale dei conti è demandata ad una società di revisione, ai sensi dell'art. 2409 bis C.C.

Articolo 24

(Direttore generale)

1. Al Direttore generale spettano il coordinamento e la direzione delle iniziative del CONFIDI volte alla realizzazione degli obiettivi statutari, in sintonia con le deliberazioni del CDA sia nell'attività interna che nei rapporti con i terzi. A tal fine può prendere parte, con parere consultivo, alle adunanze del CDA e del Comitato Esecutivo. Sovrintende inoltre al funzionamento dei servizi, coordinando nel contempo le mansioni del personale dipendente ed assicurando in tal modo la conduzione unitaria delle iniziative del CONFIDI.
2. Allo scopo inoltre di rendere più agevole lo svolgimento delle mansioni affidategli, in particolare per la gestione dell'attività corrente, il CDA, nell'esercizio delle sue funzioni, potrà rilasciare al Direttore generale del CONFIDI apposita procura operativa limitata a specifici atti ed operazioni, nel rispetto peraltro delle competenze proprie dell'assemblea dei soci e del CDA.
3. In caso di assenza o di impedimento le funzioni sono esercitate da un Vice-direttore nominato dal CDA.
4. Il Direttore generale potrà inoltre esercitare le attribuzioni in materia di rilascio delle garanzie eventualmente delegategli dal CDA.

Articolo 25

(Indennità e rimborsi spese)

1. Le indennità di carica, i gettoni presenza alle sedute degli Organi sociali ed alle iniziative istituzionali ed i rimborsi chilometrici vengono stabiliti dall'assemblea e restano in vigore sino a modifica assembleare. L'assemblea determina inoltre gli eventuali adeguamenti ISTAT costo vita.
2. Il compenso del Collegio dei Sindaci viene stabilito dall'Assemblea.

CAPO VI

SERVIZI

Articolo 26

(Concessione di garanzia)

1. In ossequio al disposto dell'art. 31 dello Statuto l'Organo competente per la concessione di garanzia è il CDA.
2. Il CDA delega parte delle proprie attribuzioni in materia di rilascio delle garanzie al Comitato Esecutivo di cui all' art. 35 dello Statuto determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
3. Può inoltre delegare parte delle proprie attribuzioni in materia di rilascio delle garanzie al Direttore Generale ed ai Direttori di Area.
4. Il CdA determina i livelli di deliberazione della garanzia.
5. La competenza delle delibere a valere sul fondo prevenzione usura è di esclusiva competenza del Comitato Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione.
6. Nelle delibere esecutive attinenti le deleghe in materia di deliberazione di garanzia, il CdA potrà definire livelli specifici per particolari classi di rischio o tipologia di operazione.
7. La definizione puntuale del servizio di erogazione della garanzia è demandata al Regolamento credito ed altri Regolamenti attinenti.

Articolo 27

(Servizi diversi dalla garanzia)

1. L'erogazione di servizi diversi dalla concessione di garanzia sarà possibile nei limiti definiti dallo statuto, dalla normativa confidi e dalle norme in materia di Banca d'Italia.

CAPO VII

CASISTICA PROTESTI

Articolo 28

(Rifiuto adesione)

1. Costituiscono legittima causa di rifiuto all'adesione ed alla prestazione dei servizi:

- a. protesto di ASSEGNO intervenuto nei tre anni precedenti;
- b. protesto di CAMBIALE intervenuto nei due anni precedenti.

Articolo 29

(Deroghe)

1. In deroga a quanto stabilito all'art. 28, sono consentite l'adesione e la prestazione dei servizi nei seguenti casi:

- A. Protesto levato per cause non imputabili ai soggetti interessati, ovvero per caso fortuito o di forza maggiore.
- B. Protesto levato contro socio di società per obbligazione sua personale, qualora la società lo abbia escluso o abbia intrapreso azione per escluderlo.
- C. Protesto di cambiale qualora l'interessato abbia provveduto a pagarla entro 15 giorni dalla levata e l'importo del protesto cambiario non superi € 5 mila, ed in ogni caso il 10% del volume di affari. La deroga ha effetto a condizione che non siano apparsi ovvero non appaiano successivamente protesti a carico del medesimo nominativo per 12 mesi consecutivi.
- D. Nello spirito mutualistico del CONFIDI, protesto di cambiale o di assegno, qualora il CDA ritenga che l'interessato abbia avviato una concreta positiva azione per superare i problemi che hanno originato il protesto. Il CDA determinerà caso per caso le opportune azioni per assistere e monitorare il socio.

2. Nei casi di cui ai punti A, B e C, le determinazioni relative vengono assunte dal Comitato Esecutivo o dal CDA.

3. Nel caso D la competenza sulla decisione ad intervenire è del CDA. Qualora il CDA decidesse in modo favorevole, dopo tale decisione, a situazione invariata, eventuali successive delibere di garanzia saranno di competenza dell'organo normalmente delegato.

Articolo 30

(Prevenzione usura)

1. I fondi prevenzione usura sono costituiti a diverso titolo e con diversa provenienza in riferimento alle disposizioni di cui alla L.108/96.

2. Non costituisce automatico motivo per la negazione della garanzia prevenzione usura la presenza di protesti, oltre ai casi segnalati al precedente articolo 29, di decreti ingiuntivi ovvero di altri titoli giudiziali esecutivi, qualora:

- a. i titoli siano stati pagati, come da specifica dichiarazione resa dal protestato ovvero ciò risulti da idonea documentazione;



Confidimprese FVG

Cooperativa di Garanzia

- b. i decreti ingiuntivi ovvero gli altri titoli esecutivi siano stati pagati o comunque estinti;
- c. l'affidamento prevenzione usura sia destinato, fino a concorrenza, all'estinzione dei pesi.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31

(Disposizioni finali)

1. Il presente Regolamento interno è modificabile con deliberazione dell'assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento interno si fa riferimento allo Statuto, alle leggi vigenti ed alle disposizioni delle Autorità di vigilanza.